

DECRETO-LEGGE «CURA ITALIA»

**MISURE DI SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO
NELL'EMERGENZA CORONAVIRUS**



FISE

- **ASD e SSD possono sospendere fino al 31 maggio p.v. il pagamento di canoni di locazione o concessori relativi ad impianti pubblici dello Stato o degli Enti territoriali;**
- **Indennità di € 600 una tantum, in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione, società e ASD già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a;**
- **Indennità una tantum per il mese di marzo 2020 di € 600 per professionisti con partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co alla stessa data, iscritti alla Gestione Separata INPS. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, e non concorre alla formazione del reddito;**
- **Cassa integrazione ("CIG") in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque fino a 9 settimane anche per i lavoratori dipendenti del mondo sportivo in forza al 23 febbraio 2020. I trattamenti sono concessi previo decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione.**

- **I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020;**
- **Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati al lavoro dipendente (non quelle sui redditi di lavoro autonomo), dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria fino al 31 maggio 2020.**

I versamenti sospesi potranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi:

- 1. In un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020;**
- 2. Mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.**

- **In proposito si segnala altresì che l'art. 62, comma 7 del D.L., prevede che i soggetti che conseguono ricavi o compensi assoggettabili alle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 (i.e. compensi di lavoro autonomo e provvigioni di agenti, mediatori, etc.), se aventi un volume di ricavi o compensi nel periodo d'imposta precedente non superiore ad euro 400.000 e sempre che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, possono essere dispensati, su opzione, dalle predette ritenute, limitatamente ai ricavi e compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il 31 marzo 2020.**

I contribuenti, che si avvalgono della predetta opzione, devono rilasciare ai sostituti d'imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 62 del Decreto.

I contribuenti che si sono avvalsi della citata opzione dovranno poi provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

- **Congedo parentale (indennità al 50% della retribuzione per 15 giorni e per figli fino a 12 anni e senza retribuzione, sempre per 15 giorni ma per figli tra 12 e 16 anni) per lavoratori dipendenti o voucher babysitter (€ 600) per i lavoratori dipendenti o autonomi; le modalità per accedere al congedo ed al voucher babysitter sono stabilite dall'INPS;**
- **I Permessi 104 sono incrementati di ulteriori 12 giorni da usufruire nei mesi di marzo e aprile;**
- **Bonus ai lavoratori dipendenti che svolgono l'attività lavorativa presso la propria sede di lavoro: a condizione che il reddito dell'anno precedente sia inferiore ad € 40.000, viene riconosciuto un bonus di € 100, che non concorre a formare il reddito imponibile, da rapportare ai giorni di marzo in cui l'attività lavorativa è svolta presso la propria sede di lavoro;**

- **Quarantena è malattia: i periodi di quarantena, certificati dal medico curante, vengono equiparati alla malattia con i relativi costi a carico dello Stato;**
- **Per i prossimi due mesi le aziende non potranno licenziare sulla base del “giustificato motivo oggettivo”;**
- **Fino alla cessazione dello stato di emergenza COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con DPCM su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, lo Smart working diventa modalità ordinaria di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato.**

- **Credito d'imposta per sanificazione ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro di tutti i locali pari al 50% delle spese sostenute per un massimo di € 20.000. Il citato credito è riconosciuto per un importo massimo di € 50 milioni per l'anno 2020;**
- **Consigli Federali/Regionali, Consulte e, più in generale, riunioni degli Organi di governo sportivi possono tenersi in video conferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità; è prevista, inoltre, la proroga al 30 giugno 2020, in luogo del 30 aprile, dei termini ordinari per l'approvazione dei rendiconti/bilanci dell'esercizio 2019 degli enti od organismi pubblici diversi dalle società, destinatari delle disposizioni del d.lgs. n. 91/2011.**
- **Si estendono anche al mondo sportivo, laddove ne ricorrano i casi di specie, le norme relative alle misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19**



FISE